



CITTA' DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE VI

CONS. CIRC.LE N 7/2020

N. MECC. 2002000016/89

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE VI
IL GIORNO 22 GENNAIO 2020

Il Consiglio della Circoscrizione 6 è convocato nelle prescritte forme, per la seduta d'urgenza, nella sala delle adunanze consiliari nel Centro Civico di Via San Benigno, 20, alla presenza dei seguenti Consiglieri:

AVRAMO	DI PUMPO	LOMANTO
BARBIERI	FESTA	MANCINI
BERAUDO	GARCEA	MANECCHIA
CAMBAI	GENCO	MARTELLI
CANGELLI	GIORGITTO	RUSSO
CATIZONE	LANZA	SCAGLIOTTI
CECCARELLI	LEDDA	SCIRETTI
CIAPPINA	LICARI	ZITO

E quindi in totale, con la Presidente Carlotta SALERNO, n. 25 Consiglieri.

Risultano assenti i Consiglieri: BERAUDO – CECCARELLI – DI PUMPO – RUSSO.

In totale n. 21 Consiglieri presenti.

con l'assistenza del Segretario dr. Paolo MANFREDI per discutere in

SEDUTA PUBBLICA

il seguente provvedimento così indicato all'Ordine del Giorno:

ART. 42 COMMA 2. CONCESSIONE LOCALI SITI IN PIAZZA ASTENGO, 9
ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO CLUB TOMODACHI
TORINO.

CITTÀ DI TORINO

Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: ART. 42 COMMA 2. CONCESSIONE LOCALI SITI IN PIAZZA ASTENGO, 9 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO CLUB TOMODACHI TORINO.

La Presidente, a nome della Giunta Esecutiva, riferisce:

L'Associazione Sportiva Tomodachi Torino da qualche anno ha avviato in Falchera l'azione di avvicinamento al Judo, un'attività che insegna a ciascuno come aiutare l'altro, a migliorarsi, stimola il rapporto con il prossimo e il pensiero dell'altro come risorsa. La pratica di questa disciplina deve considerarsi uno strumento educativo che oltre all'attività della mente e del corpo, conserva e persegue quei valori fondamentali quali l'umiltà, la generosità, il sacrificio ed il coraggio. Lo sport rappresenta, di fatto, occasione di socializzazione, divertimento, vita di gruppo, confronto e scambio, contenendo gioco e agonismo comuni a tutti i ragazzi. Gli obiettivi perseguiti dalla squadra diventano obiettivi di tutti superando le varie barriere, soprattutto quelle culturali e linguistiche.

Il progetto "Sport Integrazione" proposto dall'Associazione Sportiva Tomodachi Torino nasce dal desiderio di offrire ai bambini e ai ragazzi stranieri e italiani, residenti nel territorio di Falchera, l'opportunità di prevenire eventuali disagi derivanti dall'inserirsi e/o integrarsi nella società grazie all'avvicinamento alla pratica sportiva. Per raggiungere questi obiettivi la stessa ha richiesto l'utilizzo degli spazi costituenti l'ex biblioteca di Piazza Astengo, 9.

Ciò premesso, ritenendo condivisibili e rientranti nelle competenze circoscrizionali i fini prefissi dall'Associazione, si ritiene di accogliere la richiesta di utilizzo di spazi presenti al citato indirizzo, pertanto, si concedono a titolo gratuito i locali ubicati al piano terra ed interrato di piazza Astengo n. 9, dalle ore 15,00 alle ore 21,00 dal lunedì al venerdì. Ai sensi del Regolamento n. 186 il locale suddetto non è concesso in via esclusiva. Sul sito della Circoscrizione è presente il locale tra quelli che vengono dati in Concessione.

L'Associazione è regolarmente iscritta nel Registro delle Associazioni del Comune di Torino.

Per quanto sopra descritto la concessione sarà a titolo gratuito, in quanto l'attività rientra nei casi di cui al punto B 2 dell'art. 5 fatti salvi i punti 1,2, 4 e 5 della lettera A) dello stesso articolo, del "Regolamento per la concessione di locali da parte delle Circoscrizioni" n. 186, approvato con delibera del 28 gennaio 1991 (n.mecc. 9007590/08) e successive modificazioni (n.mecc. 9204078/08 del 4/5/1992 e mecc.n. 200700545/094 del 19/3/2007), a cui si rimanda per l'applicazione del "Regolamento di concessione in uso temporaneo dei locali di proprietà comunale assegnati alla Circoscrizione 6", approvato con deliberazione (n. mecc. 200100171/89) del 19/12/01, e successive modificazioni (n. mecc. 200111839/89 del 19/12/01 e n. mecc. 200601267/89 del 23/2/06).

Considerato l'interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale ex

art. 118 comma 4 Cost., alla valorizzazione di attività di privati o associazioni che concretizzino l'erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie di competenza dell'ente pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, per la valorizzazione delle attività a favore dei giovani sul territorio circoscrizionale, quale quella oggetto della presente concessione, per la quale si ribadisce non sussistere, ai sensi del disposto art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010, convertito nella L.122/2010, alcuna finalità di puro ritorno di immagine per l'ente pubblico, ma una preminente finalità di interesse collettivo per l'efficace valorizzazione delle attività ed opportunità offerte ai giovani, in particolare la prevenzione del costituirsi di barriere culturali e linguistiche del degrado urbano e sociale, e l'effettiva e costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell'ente nell'erogazione alternativa del servizio.

Ai sensi dell'articolo 4 del citato Regolamento n. 186, le Associazioni, così come si evince dai rispettivi Statuti, non attuano finalità lucrative.

Il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città di cui il servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto con notifica del 9/12/2019.

Le utenze a servizio dell'immobile di Piazza Astengo, 9 sono le seguenti:

- Gas metano: n. utenza CE-0805-X-ITC01; n. matricola contatore: 35162895;
- Energia elettrica: n. POD: IT020E00040467;
- Acqua: cod. utenza 0010026404;
- Utenza idrica uso antincendio: 0010038742.

La concessione avrà validità dal mese di gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, con onere della sottoscrizione, del relativo disciplinare di concessione.

L'Associazione si assume la responsabilità civile, penale e patrimoniale per gli eventuali danni arrecati che possono derivare a persone o cose, limitatamente all'uso dei locali e degli impianti e attrezzature eventualmente presenti, esonerando la Circoscrizione da ogni qualsiasi responsabilità per i danni stessi.

In conformità con quanto disposto dall'art. 84 comma 3 del vigente Regolamento di Contabilità, in caso di utilizzo dei locali per un numero di ore inferiore a quello previsto per motivi imputabili all'assegnatario, e salvo rinuncia comunicata anticipatamente, la Circoscrizione si riserva di provvedere al recupero dei corrispettivi per i canoni non realizzati in relazione alle ore di mancato utilizzo.

L'argomento è stato discusso nella riunione della I Commissione tenutasi il giorno 10/12/2019

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18 agosto 2000;
 - Visto lo Statuto della Città, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 7 febbraio 2011 n. mecc. 201008431/002 e successive modificazioni;
 - Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17/12/2015 (mecc. 201502280/094), esecutiva dal 1/1/2016, il quale fra l'altro, all'art. 42 comma 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, a cui appartiene l'attività in oggetto;
- dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto T.U. sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
- viste le disposizioni legislative sopra richiamate.

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la concessione a titolo gratuito all'Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Club Tomodachi Torino con sede a Torino in via delle Betulle n. 23 – C.F. 97735720019 – Presidente sig. Francesco Luppino, dei locali siti in piazza Astengo, 9 piano terra ed interrato, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15,00 alle ore 21,00. La predetta concessione comporta un minor onere a carico della predetta Associazione calcolabile in Euro 19.188,00.

La predetta concessione è rilasciata, ai sensi dell'art. 5 punto B2, fatti salvi i punti 1, 2, 4 e 5 della lettera A del "Regolamento per la concessione di locali da parte delle Circoscrizioni" n. 186, approvato con delibera del 28 gennaio 1991 (n.mecc. 9007590/08) e successive modificazioni (n.mecc. 9204078/08 del 4/5/1992 e mecc.n. 200700545/094 del 19/3/2007, cui si rimanda per l'applicazione del Regolamento di concessione locali della Circoscrizione 6, approvato con deliberazione n. mecc. 200100171/89 del 19/2/01, e successive modificazioni (n. mecc. 200111839/89 del 19/12/01 e mecc. n. 200601267/89 del 23/2/06).

In conformità con quanto disposto dall'art. 84 comma 3 del vigente Regolamento di Contabilità, in caso di utilizzo dei locali per un numero di ore inferiore a quello previsto per motivi imputabili all'assegnatario, e salvo rinuncia comunicata anticipatamente, la Circoscrizione si riserva di provvedere al recupero dei corrispettivi per i canoni non realizzati in relazione alle ore di mancato utilizzo.

2. Di riservare a successivo provvedimento dirigenziale la concessione dei locali.
3. Predetta agevolazione è conforme a quanto previsto dall'art. 86 comma 3 dello "Statuto della Città"; rientra nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come previsto dal Regolamento Comunale n. 373 approvato con deliberazione n.mecc. 201406210/049 esecutiva dal 28/9/2015 in merito alle erogazioni di contributi in servizi ed agevolazioni.
4. La concessione avrà durata dal mese di gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, con onere di sottoscrizione del relativo disciplinare di concessione.
5. Di riservare alla Circoscrizione la facoltà, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di concessione locali della Circoscrizione 6, approvato con deliberazione n. mecc. 200100171/89 del 19/2/01, e successive modificazioni (n. mecc. 200111839/89 del 19/12/01 e mecc. n. 200601267/89 del 23/2/06), di sospendere o revocare la concessione, qualora si manifestino prioritarie esigenze per attività della Circoscrizione deliberate dal Consiglio Circoscrizionale o in presenza di situazioni imprevedibili che non consentano la prosecuzione dell'utilizzo dei locali da parte del concessionario e/o per il mancato rispetto del calendario e/o delle condizioni a cui è subordinata la concessione.
6. Di dare atto che le Associazioni hanno presentato apposita dichiarazione, allegata alla deliberazione, concernente il rispetto del disposto del D.L. 78/2010, art. 6 comma 2, convertito nella L. 122/2010, in relazione all'erogazione degli emolumenti agli organi collegiali.
7. Di demandare ad appositi atti dirigenziali la stipula degli atti concessori, ed eventuali atti per variazioni, non comportanti incrementi orari complessivi, che dovessero verificarsi posteriormente alla data di approvazione del presente atto deliberativo.
8. Verificato che i beneficiari del contributo, ai sensi dell'art. 4 c. 3 del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del Consiglio Comunale n. 201900818/24 del 25/3/2019, non hanno pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città.

9. La dichiarazione, ai sensi dell'art. 1 comma 9 lettera E, Legge 190/2012, è stata acquisita e conservata agli atti del servizio.
10. Si dichiara che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di V.I.E., come risulta dal documento conservato agli atti;
11. Di dichiarare, attesa l'urgenza, il seguente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma del citato Testo Unico.

Risultano fuori dall'aula i Consiglieri: CAMBAI – CANGELLI – FESTA– LANZA.

Il Consiglio, con distinta e palese votazione:

PRESENTI	17
VOTANTI	17
FAVOREVOLI	17
CONTRARI	/
ASTENUTI	/

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la concessione a titolo gratuito all'Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Club Tomodachi Torino con sede a Torino in via delle Betulle n. 23 – C.F. 97735720019 – Presidente sig. Francesco Luppino, dei locali siti in piazza Astengo, 9 piano terra ed interrato, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15,00 alle ore 21,00. La predetta concessione comporta un minor onere a carico della predetta Associazione calcolabile in Euro 19.188,00.
La predetta concessione è rilasciata, ai sensi dell'art. 5 punto B2, fatti salvi i punti 1, 2, 4 e 5 della lettera A del “Regolamento per la concessione di locali da parte delle Circoscrizioni” n. 186, approvato con delibera del 28 gennaio 1991 (n.mecc. 9007590/08) e successive modificazioni (n.mecc. 9204078/08 del 4/5/1992 e mecc.n. 200700545/094 del 19/3/2007, cui si rimanda per l'applicazione del Regolamento di concessione locali della Circoscrizione 6, approvato con deliberazione n. mecc. 200100171/89 del 19/2/01, e successive modificazioni (n. mecc. 200111839/89 del 19/12/01 e mecc. n. 200601267/89 del 23/2/06).
In conformità con quanto disposto dall'art. 84 comma 3 del vigente Regolamento di Contabilità, in caso di utilizzo dei locali per un numero di ore inferiore a quello previsto per motivi imputabili all'assegnatario, e salvo rinuncia comunicata anticipatamente, la Circoscrizione si riserva di provvedere al recupero dei corrispettivi per i canoni non realizzati in relazione alle ore di mancato utilizzo.
2. Di riservare a successivo provvedimento dirigenziale la concessione dei locali.
3. Predetta agevolazione è conforme a quanto previsto dall'art. 86 comma 3 dello “Statuto della Città”; rientra nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come previsto dal Regolamento Comunale n. 373 approvato con deliberazione n.mecc. 201406210/049 esecutiva dal 28/9/2015 in merito alle erogazioni di contributi in servizi ed agevolazioni.
4. La concessione avrà durata dal mese di gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, con onere di sottoscrizione del relativo disciplinare di concessione.
5. Di riservare alla Circoscrizione la facoltà, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di concessione locali della Circoscrizione 6, approvato con deliberazione n. mecc.

200100171/89 del 19/2/01, e successive modificazioni (n. mecc. 200111839/89 del 19/12/01 e mecc. n. 200601267/89 del 23/2/06) , di sospendere o revocare la concessione, qualora si manifestino prioritarie esigenze per attività della Circostrizione deliberate dal Consiglio Circostrizionale o in presenza di situazioni imprevedibili che non consentano la prosecuzione dell'utilizzo dei locali da parte del concessionario e/o per il mancato rispetto del calendario e/o delle condizioni a cui è subordinata la concessione.

6. Di dare atto che le Associazioni hanno presentato apposita dichiarazione, allegata alla deliberazione, concernente il rispetto del disposto del D.L. 78/2010, art. 6 comma 2, convertito nella L. 122/2010, in relazione all'erogazione degli emolumenti agli organi collegiali.
7. Di demandare ad appositi atti dirigenziali la stipula degli atti concessori , ed eventuali atti per variazioni, non comportanti incrementi orari complessivi, che dovessero verificarsi posteriormente alla data di approvazione del presente atto deliberativo.
8. Verificato che i beneficiari del contributo, ai sensi dell'art. 4 c. 3 del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del Consiglio Comunale n. 201900818/24 del 25/3/2019, non hanno pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città.
9. La dichiarazione, ai sensi dell'art. 1 comma 9 lettera E, Legge 190/2012, è stata acquisita e conservata agli atti del servizio.
10. Si dichiara che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di V.I.E., come risulta dal documento conservato agli atti.

Il Consiglio di Circostrizione, con distinta votazione palese (PRESENTI 17 – VOTANTI 17 – FAVOREVOLI 17) dichiara, vista l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.